

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:

IL SINDACO PRESIDENTE F.to Giambeppe Boi		IL SEGRETARIO F.to Dr. Antonio Piras
---	--	---

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vicesegretario Comunale, CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Comune dal giorno **02.01.2013**, ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per quindici giorni consecutivi.

Cardedu, li **02.01.2013**

F.to Dr. Antonio Piras

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Vicesegretario, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27.12.2012, essendone stata appositamente deliberata l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente. Cardedu, li 02.01.2013 F.to Dr. Antonio Piras

Dalla residenza comunale, 02.01.2013
IL VICESEGRETARIO
F.to Dr. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 02.01.2013
Il Responsabile Servizio Amministrativo



COMUNE DI CARDEDU

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 30 del 27/12/2012	OGGETTO: Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
---------------------------------------	--

L' anno **DUEMILADODICI** il giorno **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17.30** presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti a termini di legge, in seduta **ordinaria** ed in **prima** convocazione.

Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

BOI GIAMBEPPE	PRESENTE	LOBINA MARCO	PRESENTE
DEPLANO ALESSANDRO	PRESENTE	PILIA MARCO	PRESENTE
DEPAU SALVATORE	PRESENTE	DEIDDA MARCO	ASSENTE
LODDO ANTONELLO	PRESENTE	MELIS MARCO	PRESENTE
SCUDU SANDRO	PRESENTE	SCUDU ANTONIO	ASSENTE
CUCCA SIMONE	ASSENTE	SCATTU MASSIMILIANO	ASSENTE
DEIANA MARIO BRUNO	PRESENTE		

Quindi 9 (nove) presenti su 13 (tredici) componenti e 4 (quattro) assenti

Assume la presidenza il Signor Boi Giambeppe in qualità di SINDACO assistito dal Vice Segretario Comunale Dr. Piras Antonio

Il Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato la presenza del numero legale dei componenti e invita i Consiglieri comunali a discutere dell'argomento in oggetto.

Il Consiglio Comunale

PREMESSO che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato;
- Il responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.49 e 153 del D.Lgs.267/2000 hanno espresso il parere favorevole come risulta dall'allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

2. Il parere di regolarità contabile è richiesto su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, in tutti i casi in cui la stessa comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
3. Ove l'organo deputato ad adottare l'atto non intenda conformarsi ai pareri di regolarità tecnica e contabile resi, dovrà darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
4. Le modalità di rilascio del visto e del parere di regolarità contabile sono previste dal regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 6
Controllo strategico

1. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri indirizzi espressi dagli organi di indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. L'attività di controllo, comprensiva degli aspetti indicati dalla legge, si esplica attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione delle Linee Programmatiche del Sindaco e la verifica dello stato di attuazione dei Programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica.
3. L'unità preposta al controllo strategico elabora report periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire nel Regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 7
Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è diretto a favorire la corretta ed economica gestione delle risorse di cui l'Ente dispone, a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e a verificare l'efficacia ed efficienza della gestione secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità dell'Ente.
2. L'unità organizzativa competente è individuata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con il coinvolgimento di tutte le strutture dell'Ente. L'unità organizzativa preposta al controllo di gestione redige il referto ai sensi dell'art. 198 e 198-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e lo trasmette al ai soggetti individuati nel regolamento di contabilità ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 8
Controllo sugli organismi gestionali esterni affidatari di servizi

1. Il controllo sugli organismi gestionali esterni è svolto dalla unità organizzativa appositamente individuata.
2. La verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali si effettua:
 - nei confronti delle società partecipate, affidatarie di servizi, nelle quali il Comune di Cardedu detiene la totalità delle azioni ovvero il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
 - nei confronti delle Aziende speciali, affidatarie di servizi, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - nei confronti degli organismi partecipati, Associazioni e Fondazioni, affidatari dei servizi.
3. Di norma la verifica, come disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, si effettua con periodicità infra-annuale e comunque in concomitanza con la verifica di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000. L'unità organizzativa competente predispone un *report* relativo all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali degli organismi di che trattasi e lo trasmette al Sindaco, al Consiglio comunale, al Segretario Comunale e ai Responsabili di Unità Operativa.
4. Il Comune di Cardedu redige il bilancio consolidato ai sensi delle disposizioni normative e dei principi di bilancio vigenti in materia.
5. Il controllo sulle società partecipate, di cui all'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000, si svolge con le modalità stabilite dal citato Regolamento di organizzazione e si estrinseca attraverso il controllo societario, il controllo economico-finanziario, il controllo di efficacia e il controllo sul valore delle partecipazioni secondo intensità differenziate in relazione al livello di partecipazione.

Art. 9
Controllo sugli equilibri finanziari

1. Tale tipologia di controllo è disciplinata dal Regolamento di Contabilità, svolta con la direzione ed il coordinamento del Dirigente responsabile dei servizi finanziari e con la vigilanza dell'organo di revisione economico-finanziaria.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari, comprensivo anche della gestione della cassa, dei residui e degli obiettivi del Patto di stabilità interno, si effettua con periodicità infra-annuale secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità. Alla verifica sugli equilibri finanziari partecipano, secondo le rispettive competenze, il Segretario Comunale e tutti i responsabili dei procedimenti di entrata e di spesa che partecipano al processo di gestione del bilancio.
3. Le risultanze della predetta verifica, comprensiva del *report* dei dati di cassa e dello stato di attuazione del Patto di stabilità interno, sono trasmesse alla Giunta che si esprime con apposita deliberazione e sono altresì inviati al Segretario ed ai Responsabili di Unità Operativa.

Art. 10
Controllo della qualità dei servizi erogati

1. Il controllo della qualità dei servizi erogati è volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente.
2. L'attività di controllo può essere svolta sia direttamente dagli uffici secondo le competenze proprie di ciascuno, sia indirettamente tramite gli organismi gestionali esterni che si possono avvalere di strumenti di misurazione e rilevazione della qualità.
3. Ai fini delle attività di cui al comma precedente, è prevista l'applicazione sistematica di tecniche e metodologie di rilevazione anche mediante la distribuzione di questionari, indagini telefoniche, ecc., le cui modalità operative sono disciplinate nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 11
Vigilanza della Corte dei Conti

1. Sulla legittimità e regolarità della gestione, sull'efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni adottati, vigila la Corte dei Conti, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Visti:

gli articoli 147, 147 bis e 147 quinquies del decreto Legislativo n. 267/2000 – TUEL;
l'articolo 3 "Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali" del D.L. 10.10.2012, n. 174 laddove è imposto che gli enti disciplinino i controlli di cui ai citati articoli del TUEL mediante regolamento adottato dal Consiglio comunale entro 3 mesi dall'entrata in vigore del citato D.L. 174/2012, evidenziando che il mancato adempimento comporta l'avvio della procedura di cui all'articolo 141 del TUEL;

Vista la bozza di regolamento predisposta dai responsabili dell'Unità Operativa Segreteria, Affari generali Contabilità;
Visto l'articolo 42 del decreto Legislativo n. 267/2000 – TUEL in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'azione del presente atto;

Con voto favorevole di n. 8 consiglieri e l'astensione di n. 1 consigliere (Melis Marco)

Delibera

Di approvare, in applicazione degli articoli 147, 147 bis e 147 quinquies del decreto Legislativo n. 267/2000 – TUEL, la bozza di regolamento allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale;
Di inviare la presente deliberazione e al Prefetto e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
Di dichiarare la presente delibera, con separata votazione, immediatamente esecutiva con il voto favorevole di n. 8 consiglieri e l'astensione di n. 1 consigliere (Melis Marco)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

lettera A)

Art. 1
Oggetto

1. Il Comune di Cardedu, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa definisce, ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.L. 10/10/2012 n.174, "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*". convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213, le modalità e gli strumenti del sistema integrato di controllo interno di cui agli artt.147 e seguenti del T.U.E.L.

Art. 2
Struttura dei controlli

1. Il sistema dei controlli rappresenta un sistema complesso e coordinato di strumenti e di documenti integrati ed ispirati ai principi di coerenza e di coinvolgimento sia degli organi politici sia degli organi tecnici ed è disciplinato secondo il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
2. Le tipologie di controlli interni si articolano nel controllo di regolarità amministrativa e contabile e nel sistema integrato dei controlli interni di cui fanno parte: il controllo strategico; il controllo di gestione; il controllo sugli organismi gestionali esterni affidatari di servizi; il controllo sugli equilibri finanziari; il controllo della qualità dei servizi erogati.
3. L'attività di controllo è disciplinata dal presente regolamento nonché, per le rispettive competenze, da quello di contabilità e di organizzazione degli uffici e servizi.

Art. 3
Soggetti preposti al sistema dei controlli interni

1. Le funzioni di attuazione del sistema dei controlli interni sono svolte:
 - dal Segretario Comunale;
 - dall'Organismo Indipendente di Valutazione;
 - dall'Organo di Revisione economico-finanziaria;
 - dal dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari;
 - dai responsabili di Unità Operativa.

Art. 4
Controllo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Nella fase successiva, l'attività di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell'atto, è demandata al Segretario Comunale.
3. Al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità del controllo degli atti stabiliti dalla legge, l'individuazione degli stessi si attua attraverso una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento e sulla base di indicatori predefiniti. Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario, al Consiglio comunale, ai responsabili dei servizi, ai Revisori dei conti e all'Organismo indipendente di valutazione.
4. Le modalità operative relative all'attività di controllo sono individuate con specifico atto della Segreteria Comunale.

Art. 5
Controllo di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei Servizi Finanziari attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.